

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 17 marzo 1980****recante accettazione a nome della Comunità di un allegato della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali****(80/391/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in conformità della decisione 75/199/CEE (1), la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali;

considerando che l'allegato della suddetta convenzione concernente la reintroduzione allo stato originario può essere accettato dalla Comunità;

considerando che occorre tuttavia che tale accettazione sia accompagnata da alcune riserve, per tener conto delle esigenze specifiche dell'unione doganale,

È accettato a nome della Comunità l'allegato B.3 della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali concernenti la reintroduzione allo stato originario, fatta eccezione per la norma 2 e per le prassi raccomandate 8, 11, 12 e 24.

Detto allegato figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale l'accettazione da parte della Comunità, con le riserve indicate all'articolo 1, dell'allegato concernente la reintroduzione allo stato originario.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

(1) GU n. L 100 del 21. 4. 1975, pag. 1.

ALLEGATO B.3

ALLEGATO CONCERNENTE LA REINTRODUZIONE ALLO STATO ORIGINARIO

INTRODUZIONE

Si verifica spesso il caso di merci reintrodotte allo stato originario nel paese di esportazione. In numerosi casi tale reintroduzione era prevedibile al momento dell'esportazione delle merci e pertanto avrebbe potuto essere eventualmente effettuata con riserva di ritorno. In alcuni altri casi, invece, la reintroduzione è dovuta a circostanze intervenute successivamente all'esportazione delle merci.

La legislazione nazionale della maggior parte degli Stati contiene disposizioni che consentono di concedere alle merci reintrodotte l'esenzione dai dazi e tasse all'importazione, nonché il rimborso dei dazi e tasse all'esportazione eventualmente riscossi al momento dell'esportazione stessa. L'esenzione e il rimborso sono previsti dal regime doganale della reintroduzione allo stato originario. Il beneficio del regime è subordinato alla condizione che possa essere accertata l'identità delle merci. Gli importi esigibili per rimborso, esonero o sospensione dei dazi e tasse, ovvero di eventuali sovvenzioni o altri importi concessi al momento dell'esportazione, devono essere pagati.

Il presente allegato non si applica alla reintroduzione degli effetti personali dei viaggiatori e dei mezzi di trasporto ad uso privato.

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente allegato:

- a) per «reintroduzione allo stato originario» s'intende il regime doganale che autorizza l'immissione in consumo, in esenzione da dazi e tasse all'importazione, delle merci che sono state esportate allorché si trovavano in libera circolazione o costituivano prodotti compensatori, purché esse non abbiano subito all'estero alcuna trasformazione, lavorazione o riparazione. Devono essere pagati gli importi esigibili a motivo di rimborso, esonero o sospensione di dazi e tasse, ovvero di sovvenzione o di altro importo concesso al momento dell'esportazione;
- b) per «immissione in consumo» s'intende il regime doganale che consente alle merci importate di restare nel territorio doganale a titolo definitivo. Tale regime implica il pagamento di dazi e tasse all'importazione eventualmente esigibili e l'espletamento di tutte le necessarie formalità doganali;
- c) per «dazi e tasse all'importazione» s'intendono i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o altre imposizioni che sono riscossi all'importazione o in occasione dell'importazione di merci, ad eccezione delle tasse ed imposizioni il cui ammontare sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;
- d) per «dazi e tasse all'esportazione» s'intendono i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse, canoni o altre

imposizioni che sono riscossi all'esportazione o in occasione dell'esportazione di merci, ad eccezione delle tasse ed imposizioni il cui ammontare sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;

- e) per «merci esportate con riserva di reintroduzione» s'intendono le merci che sono designate dal dichiarante per la reintroduzione e nei confronti delle quali l'ufficio doganale può adottare misure di identificazione per facilitarne la reintroduzione allo stato originario.

Nota:

Le merci esportate con riserva di reintroduzione possono essere considerate come merci sottoposte al regime doganale detto regime di «esportazione temporanea»;

- f) per «merci in libera circolazione» s'intendono le merci di cui si può disporre senza alcuna restrizione dal punto di vista doganale;
- g) per «prodotti compensatori» s'intendono i prodotti ottenuti durante o in seguito ad operazioni di trasformazione, lavorazione o riparazione delle merci temporaneamente ammesse per il perfezionamento attivo;
- h) per «dichiarazione di merci» s'intende l'atto eseguito nella forma prescritta dalla dogana, mediante il quale gli interessati indicano il regime doganale da applicare alle merci e forniscono i particolari da dichiarare alla dogana ai fini dell'applicazione del regime medesimo;
- ij) per «persona» s'intende tanto una persona fisica quanto una persona giuridica, sempreché il contesto non disponga altrimenti.

PRINCIPI

1. **Norma**
La reintroduzione allo stato originario è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato.
2. **Norma**
La legislazione nazionale precisa le condizioni da soddisfare e le formalità da espletare per beneficiare della reintroduzione allo stato originario.

Nota:

La reintroduzione allo stato originario è subordinata alla condizione che sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità doganali, che le merci reintrodotte sono le stesse che erano state esportate.

DISPOSIZIONI GENERALI

3. **Norma**

La reintroduzione allo stato originario è concessa anche se viene reintrodotta soltanto una parte delle merci esportate.

4. **Prassi raccomandata**

Qualora le circostanze lo autorizzino, la reintroduzione allo stato originario dovrebbe essere concessa anche nel caso in cui le merci vengano reintrodotte da una persona diversa da quella che le aveva esportate.

5. **Norma**

La reintroduzione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci siano state utilizzate, danneggiate o deteriorate durante la loro sosta all'estero.

6. **Norma**

La reintroduzione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci abbiano subito, durante la loro sosta all'estero, operazioni necessarie al loro mantenimento in buono stato di conservazione o alla loro manutenzione, purché il loro valore non risulti aumentato in seguito a tali operazioni rispetto al valore che esse avevano al momento della loro esportazione.

7. **Norma**

La reintroduzione allo stato originario non è riservata a merci importate direttamente dall'estero, ma è concessa anche a merci che si trovano sottoposte ad un altro regime doganale.

8. **Prassi raccomandata**

I divieti e le restrizioni di carattere economico previsti all'importazione non dovrebbero essere applicati alle merci reintrodotte allo stato originario che erano in libera circolazione al momento della loro esportazione.

9. **Prassi raccomandata**

La reintroduzione allo stato originario non dovrebbe essere rifiutata per il fatto che le merci abbiano una determinata provenienza.

10. **Norma**

La reintroduzione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci siano state esportate senza riserva di reintroduzione.

TERMINE PREVISTO PER LA REINTRODUZIONE ALLO STATO ORIGINARIO

11. **Prassi raccomandata**

Qualora la legislazione nazionale preveda appositi termini, scaduti i quali la reintroduzione allo stato originario non potrà essere concessa, detti termini, comunque mai inferiori ad un anno, dovrebbero tener conto delle particolari circostanze dei vari casi nei quali può essere ottenuta la reintroduzione allo stato originario.

RIMBORSO DI DAZI E TASSE ALL'ESPORTAZIONE

12. **Prassi raccomandata**

Il rimborso dei dazi e delle tasse all'esportazione eventualmente riscossi dovrebbe essere effettuato il più rapidamente possibile, dopo che le merci hanno beneficiato della reintroduzione allo stato originario.

UFFICI DOGANALI COMPETENTI

13. **Norma**

Gli uffici doganali, nei quali le merci possono essere dichiarate per l'immissione in consumo, sono competenti anche per quanto riguarda la concessione della reintroduzione allo stato originario.

14. **Norma**

Le merci reintrodotte allo stato originario devono poter essere dichiarate in un ufficio doganale diverso da quello di esportazione delle merci stesse.

DICHIARAZIONE DELLE MERCI

15. **Prassi raccomandata**

I formulari di dichiarazione di merci da utilizzare per la reintroduzione allo stato originario dovrebbero essere armonizzati con quelli utilizzati per l'immissione in consumo.

Note:

1. In alcuni paesi, la dichiarazione di esportazione con riserva di reintroduzione può essere utilizzata anche per la reintroduzione allo stato originario.
2. Qualora le merci siano state esportate scortate dal carnet ATA di cui alla convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, la reintroduzione allo stato originario è effettuata sulla scorta di detto carnet.

16. **Prassi raccomandata**

Non dovrebbe essere richiesta alcuna dichiarazione scritta di merci per la reintroduzione allo stato originario degli imballaggi, dei contenitori, delle palette e dei veicoli stradali commerciali che sono in corso di utilizzazione per il trasporto internazionale di merci, purché venga provato, con soddisfazione delle autorità doganali, che essi si trovano in libera circolazione al momento dell'esportazione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE A SOSTEGNO DELLA DICHIARAZIONE DI REINTRODUZIONE ALLO STATO ORIGINARIO

17. **Norma**

A sostegno della dichiarazione di reintroduzione allo stato originario, le autorità doganali richiedono che vengano prodotti unicamente i documenti giustificativi ritenuti necessari per accertare che siano soddisfatte le condizioni fissate per l'applicazione del regime.

Nota:

Le autorità doganali possono esigere la produzione della dichiarazione di esportazione, degli altri documenti di esportazione, delle fatture, dei contratti, ecc., relativi alle merci esportate, nonché la corrispondenza scambiata relativamente alla reintroduzione delle merci.

18. **Prassi raccomandata**

Qualora le merci da reintrodurre allo stato originario siano state esportate con riserva di reintroduzione, le autorità doganali non dovrebbero di norma richiedere, a sostegno della dichiarazione di reintroduzione, altri documenti oltre la dichiarazione di esportazione o il documento di identificazione rilasciato al momento dell'esportazione.

Note:

1. In alcuni paesi, la dichiarazione di esportazione con riserva di reintroduzione costituisce l'unico documento richiesto per la reintroduzione allo stato originario.
2. Il riconoscimento dell'identità delle merci può essere effettuato dalle autorità doganali in base alle misure di identificazione prese all'esportazione.

MERCI ESPORTATE CON RISERVA DI REINTRODUZIONE**a) Merci da esportare con riserva di reintroduzione**19. **Prassi raccomandata**

Le autorità doganali dovrebbero, su richiesta del dichiarante, autorizzare l'esportazione con riserva di reintroduzione delle merci e adottare le misure necessarie per facilitare la loro reintroduzione allo stato originario.

b) Uffici doganali competenti per l'esportazione con riserva di reintroduzione20. **Norma**

Gli uffici doganali dai quali le merci possono essere esportate a titolo definitivo, sono competenti anche per quanto riguarda l'autorizzazione di esportazione con riserva di reintroduzione.

c) Dichiarazione di merci per l'esportazione con riserva di reintroduzione21. **Prassi raccomandata**

I formulari di dichiarazione di merci da utilizzare per esportare merci con riserva di reintroduzione, dovrebbero essere armonizzati con quelli utilizzati per l'esportazione a titolo definitivo.

Nota:

L'esportazione con riserva di reintroduzione può essere effettuata anche sulla scorta del carnet ATA, in mancanza di un documento doganale nazionale.

d) Documenti da presentare a sostegno della dichiarazione di esportazione con riserva di reintroduzione22. **Norma**

Le autorità doganali esigono, a sostegno della dichiarazione di esportazione con riserva di reintroduzione, unicamente i documenti che esse ritengono indispensabili per consentire il controllo dell'operazione ed accertare che siano state osservate tutte le disposizioni relative all'applicazione delle restrizioni o delle altre disposizioni previste.

e) Identificazione delle merci esportate con riserva di reintroduzione23. **Norma**

Nel determinare la natura delle misure d'identificazione che devono essere prese nei confronti delle merci esportate con riserva di reintroduzione, le autorità doganali tengono conto, in particolare, della natura delle merci e degli interessi, di natura fiscale, in gioco.

Nota:

Per l'identificazione delle merci esportate con riserva di reintroduzione, le autorità doganali possono ricorrere all'apposizione di marchi doganali (sigilli, timbri, marchi, perforati, ecc.), al riconoscimento dei marchi, numeri o altre indicazioni apposte in modo permanente sulle merci, alla designazione delle merci, a disegni in scala o a fotografie, oppure al prelievo di campioni.

f) Agevolazioni concesse alle merci esportate con riserva di reintroduzione24. **Prassi raccomandata**

Le merci esportate con riserva di reintroduzione dovrebbero beneficiare della sospensione dei dazi e tasse all'esportazione eventualmente applicabili.

Nota:

Il dichiarante può essere tenuto a costituire una garanzia destinata ad assicurare la riscossione degli importi che diverrebbero esigibili nel caso in cui le merci non fossero reintrodotte entro il termine eventualmente fissato.

25. **Norma**

Su richiesta dell'interessato, le autorità doganali consentono che l'esportazione con riserva di reintroduzione venga convertita in un'esportazione definitiva, purché siano soddisfatte le condizioni ed espletate le formalità in tal caso previste.

Note:

1. I dazi e le tasse all'esportazione che non fossero stati riscossi divengono esigibili.
2. Il rimborso o l'esenzione dai dazi e dalle tasse, eventualmente non ottenuti a causa dell'esportazione con riserva di reintroduzione, sono di norma concessi.

26.

Prassi raccomandata

Qualora una stessa merce sia destinata ad essere frequentemente esportata con riserva di reintroduzione e ad essere reintrodotta allo stato originario, le autorità doganali dovrebbero consentire, su richiesta del dichiarante, che la dichiarazione di esportazione con riserva di reintroduzione, depositata al momento della prima esportazione, sia ritenuta valida per coprire per un determinato periodo le reintroduzioni e le esportazioni successive della merce.

Nota:

Le reintroduzioni e le esportazioni successive possono essere annotate dalle autorità doganali sulla dichiarazione

delle merci mediante apposizione di un timbro o di un idoneo visto.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA REINTRODUZIONE ALLO STATO ORIGINARIO

27.

Norma

Le autorità doganali si assicurano che ogni interessato possa procurarsi senza difficoltà tutte le informazioni utili per la reintroduzione allo stato originario.